

**LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16****SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS**

Bollettino Ufficiale n. 29 dell' 1 aprile 1993

*Art. 1**Soppressione dell'ARIS*

1. L'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia-Romagna (ARIS), istituita con la L.R. 10 giugno 1977, n. 25, è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 2**Trasferimento delle attività*

1. Le attività di allevamento finalizzate al ripopolamento ittico-venatorio svolte dalla soppressa Azienda sono attribuite, con provvedimento della Giunta regionale e previa convenzione, alle Province, ovvero sono dismesse e cedute a terzi.

*Art. 3**Gestione provvisoria e liquidazione*

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni tecnico-amministrative concernenti le attività di allevamento dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.

2. Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.

3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di cessione o dismissione indicati all' art. 2 ed entro i limiti del suo mandato.

4. Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.

5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.

6. La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.

*Art. 4**Disposizioni finali*

1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.

*Art. 5**Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

*Art. 6**Abrogazioni*

1. Al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:

"- Azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dalla attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".

*Art. 7**Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.